

Rep.n.70161

Racc.n.26824

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno diciassette del mese di gennaio (17/01/2006);

in Udine, Via Carducci n. 16;

dinanzi a me avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed iscritto presso il Collegio Notarile di Udine;

è presente il signor:

- PEZZETTA prof. MARIO, nato a Tricesimo (UD) il giorno 10 maggio 1949 e residente a Tavagnacco (UD), Via Marconi n.49, il quale dichiara di agire in quest'atto nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante del:

"COMUNE DI TAVAGNACCO", con sede a Tavagnacco (UD), frazione Feletto Umberto, Piazza Indipendenza n.1, codice fiscale: 00461990301;

in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.74 Reg. Delib. del 28 novembre 2005.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale stipula e conviene quanto segue:

ART. 1

Il "COMUNE DI TAVAGNACCO", come sopra rappresentato, costituisce una Società a responsabilità limitata a socio unico con la denominazione:

"FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.r.l.".

La sede della società è posta nel Comune di Tavagnacco (UD), attualmente al seguente indirizzo: Piazza di Prampero n.7/A, come il comparente mi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter d.a.c.c.

ART. 2

La società ha per oggetto la gestione della farmacia, di cui è titolare il Comune di Tavagnacco.

Per il raggiungimento dello scopo di cui sopra la società potrà svolgere le seguenti attività:

- a) commercio, preparazione e vendita al dettaglio di medicinali e specialità ad uso umano e veterinario;
- b) vendita al dettaglio di sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico-sanitari, ortopedici e chirurgici, di articoli sanitari, di articoli per la puericoltura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali, apparecchi acustici, acque minerali, prodotti per l'enologia, liquori, spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e

dietetici per animali, articoli e prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;

c) vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;

d) commercio, produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici, erboristici, fitoterapici e omeopatici;

e) noleggio di apparecchi sanitari in genere;

f) analisi non mediche;

g) attività di promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;

h) esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di medicinali generici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi;

i) prestazioni di ulteriori servizi socio-sanitari ovvero sociali affidati dal Comune di Tavagnacco.

ART. 3

Le norme di ripartizione degli utili, la durata, nonché in genere la disciplina della Società sono contenuti in quest'atto e nello statuto, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 4

Il capitale sociale sottoscritto ammonta a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), e viene interamente conferito dall'unico socio, "COMUNE DI TAVAGNACCO", che, come sopra rappresentato, dichiara di averlo interamente versato presso la Friulcassa S.p.A. - Cassa di Risparmio Regionale, in data odierna, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio che mi viene esibita dalla parte.

ART. 5

Come primo Organo di Amministrazione viene nominato un Amministratore Unico, nella persona del signor DEGANO dott. DOMENICO, nato a Lestizza (UD) il giorno 17 dicembre 1951 e residente a Udine in Via Cormor Alto n.86, cittadino italiano, codice fiscale: DGN DNC 51T17 E553D.

Il comparente dichiara che nei confronti dell'amministratore sopra nominato non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.

All'Amministratore Unico così nominato spettano i poteri di amministrazione e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio indicati negli articoli 25 e 27 dello statuto sociale.

L'Organo di Amministrazione, come sopra nominato, rimarrà in carica per tre esercizi.

Il successivo Organo di Amministrazione verrà nominato dai soci, in conformità dell'articolo 20.1 dello statuto sociale.

ART. 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei) e gli utili derivanti dal bilancio verranno ripartiti secondo le modalità di cui all'art. 32 dello statuto sociale.

ART. 7

L'Amministratore Unico signor DEGANO dott. DOMENICO deve intendersi autorizzato:

- a) a curare ogni pratica occorrente per la legale costituzione della Società;
- b) a ritirare dalla Friulcassa S.p.A. - Cassa di Risparmio Regionale, la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), ivi depositata a titolo di conferimenti in denaro, con esonero da responsabilità per la detta Banca.

ART. 8

Le spese del presente atto e dipendenti rimarranno ad esclusivo carico della Società.

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 9 del codice civile il comparante dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della Società, ammonta a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

E' richiesto ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato, ho personalmente letto al comparso, il quale, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia, per pagine due e quanto fin qui della terza.

FIRMATO: MARIO PEZZETTA

BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO "A" al n. 70161/26824 di rep.

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE – COMUNE DELLA SEDE
ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA**

Art. 1

Denominazione

1.1 Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO S.r.l."

Art. 2

Comune della sede

2.1 La sede della società è posta nel Comune di Tavagnacco (UD).

2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

Attività dell'oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto la gestione della farmacia, di cui è titolare il Comune di Tavagnacco.

Per il raggiungimento dello scopo di cui sopra la società potrà svolgere le seguenti attività:

a) commercio, preparazione e vendita al dettaglio di medicinali e specialità ad uso umano e veterinario;

b) vendita al dettaglio di sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico-sanitari, ortopedici e chirurgici, di articoli sanitari, di articoli per la puericoltura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali, apparecchi acustici, acque minerali, prodotti per l'enologia, liquori, spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, articoli e prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;

c) vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;

d) commercio, produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici, erboristici, fitoterapici e omeopatici;

e) noleggio di apparecchi sanitari in genere;

f) analisi non mediche;

g) attività di promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;

h) esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di medicinali generici e di altri prodotti chimici, di

erboristeria e di cosmesi;

i) prestazioni di ulteriori servizi socio-sanitari ovvero sociali affidati dal Comune di Tavagnacco.

3.2 La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 58/98, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci e/o dipendenti, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005), in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, salve le eventuali disposizioni integrative e modificative.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI

TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che il capitale d'aumento deliberato dall'assemblea dei soci, può essere da loro sottoscritto. Il diritto di sottoscrizione deve essere esercitato nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta) che decorrono dalla data

dell'assemblea per i soci che erano presenti e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra per i soci assenti.

6.2 La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

6.3 Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

6.4 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Art. 7

Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria.

8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

Diritti dei soci

9.1 La partecipazione al capitale del socio Comune di Tavagnacco non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

9.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

9.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla

partecipazione da ciascuno posseduta. Tuttavia al socio Comune di Tavagnacco spetta il diritto particolare, personale ed inalienabile:

- di nominare l'amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, di nominare almeno 2 (due) amministratori;
- nel caso sia nominato il collegio sindacale, di nominare almeno 2 (due) sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- di designare il revisore contabile, nel caso in cui si debba provvedere all'incarico.

9.4 Il diritto particolare di cui al precedente paragrafo può essere modificato solo con delibera assembleare assunta all'unanimità.

Art.10

Disciplina delle partecipazioni e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

10.5 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o – quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento – il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci;

d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale di Udine su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della

partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.6 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

Art. 11

Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

11.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione mortis causa. Agli eredi o legatari del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione di quest'ultimo in proporzione al patrimonio sociale, con le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 12

Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, secondo comma, c.c. non può essere esercitato prima del decorso del termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

b) proroga del termine.

12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

12.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13.

12.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13

Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Art. 14

Esclusione del socio

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale;
- sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c.

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il

diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

TITOLO IV DECISIONI DEI SOCI

Art. 15

Decisioni dei soci in genere

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.3, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima.

15.3 In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art. 16

Assemblea

16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17

Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi collegati a cura della società mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel

luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Diritto di voto e quorum assembleari

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c.

18.4 L'assemblea, in prima, in seconda o nelle ulteriori convocazioni, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 19

Verbale dell'assemblea

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20

Amministratori

20.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto di 3 (tre) componenti.

20.2 Gli amministratori sono nominati dai soci, salvo quanto previsto dall'art. 9.3, e potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Art. 21

Nomina e sostituzione degli amministratori

21.1 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.

21.2 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione o nel caso siano stati nominati più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo degli

amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. In entrambi i casi, gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22

Presidente

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 23

Decisioni degli amministratori

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24

Consiglio di amministrazione

24.1 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tuttavia per la delega delle proprie attribuzioni di cui al successivo art. 25.2, per la nomina e la sostituzione del Direttore della Farmacia, per l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente il consiglio di amministrazione dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25

Competenze degli amministratori

25.1 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione o di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, ad essi spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.

25.3 Nel caso di nomina di un amministratore unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma per il compimento dei seguenti atti sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui e/o di finanziamenti con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- il rilascio di vaglia cambiari;
- la compravendita di aziende o rami di azienda;

- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze.

25.4 La mancanza della preventiva autorizzazione dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione, comporta la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2476 c.c. e costituisce giusta causa di revoca.

Art. 26

Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

26.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. In soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 27

Rappresentanza della società

27.1 Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina.

27.2 In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega.

27.3 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 25 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

TITOLO VI CONTROLLO

Art. 28

Controllo individuale del socio

28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e

di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

28.3 Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 29

Organo di controllo

29.1 La società può nominare un collegio sindacale e/o un revisore o una società di revisione.

29.2 La nomina di un collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c.

Art. 30

Composizione e competenze del collegio sindacale

30.1 Il collegio sindacale si compone di tre o cinque componenti effettivi e di due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili e nominati dai soci, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.3. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

Art. 31

Revisione contabile

31.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

Art. 32

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

32.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

32.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

32.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti

e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

32.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VIII SCIoglIMENTO

Art. 33

Scioglimento e liquidazione

33.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

33.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.

33.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.

33.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO IX DIRETTORE DELLA FARMACIA

Art. 34

Nomina

34.1 Il Direttore della Farmacia deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

34.2 La nomina del Direttore della Farmacia, nel rispetto delle norme di legge, spetta agli amministratori; il consiglio di amministrazione provvede in conformità dell'art. 24.5.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

Disposizioni Generali

35.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

35.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

FIRMATO: MARIO PEZZETTA

BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.)